

CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZI DI CONSULENZA

TRA

FORNITORE S.R.L., con sede legale in Via Roma 1, 20121 Milano (MI), C.F. e P.IVA 12345678901 (di seguito "Fornitore")

E

ACME S.p.A., con sede legale in Viale Italia 2, 20121 Milano (MI), C.F. e P.IVA 12345678901 (di seguito "Cliente")

PREMESSO CHE

- Il Cliente è leader mondiale nel settore del comfort termico e dell'efficienza energetica e intende ottimizzare i propri processi logistici.
- Il Fornitore possiede comprovata esperienza nella fornitura di servizi di consulenza strategica e operativa in ambito logistico.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del Contratto Il Fornitore si impegna a fornire al Cliente servizi di consulenza per l'analisi e l'ottimizzazione dei processi di logistica del magazzino centrale, come meglio specificato nell'Allegato A.

Art. 2 - Durata Il presente contratto avrà una durata di 12 (dodici) mesi, con decorrenza dal 1 Luglio 2025 e scadenza il 30 Settembre 2026.

Art. 3 - Corrispettivo Per le attività oggetto del presente contratto, il Cliente riconoscerà al Fornitore un corrispettivo forfettario pari a € 45.000,00 (quarantacinquemila/00), oltre IVA.

Art. 4 - Modalità di Pagamento Il corrispettivo di cui all'Art. 3 sarà fatturato dal Fornitore e saldato dal Cliente tramite bonifico bancario **a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese**.

Art. 5 - Penali In caso di ritardo ingiustificato da parte del Fornitore nel rispetto delle scadenze progettuali definite nell'Allegato A, sarà applicata una penale pari allo 0.5% del corrispettivo totale per ogni settimana di ritardo, fino a un massimo del 10% del valore del contratto. Tale penale sarà a carico esclusivo del Cliente, che vedrà ridursi il corrispettivo da versare.

Art. 6 - Obbligo di Riservatezza Le parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, i dati e i documenti di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo persisterà per 3 (tre) anni successivi alla sua scadenza.

Art. 7 - Proprietà Intellettuale Tutto il materiale prodotto dal Fornitore in esecuzione del presente contratto diventerà di esclusiva proprietà del Cliente al momento del saldo completo del corrispettivo.

Art. 8 - Clausola Risolutiva Espressa Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora una delle parti violi l'obbligo di riservatezza di cui all'Art. 6.

Art. 9 - Foro Competente Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione del presente contratto, le parti concordano che la giurisdizione esclusiva sarà quella del **Tribunale di Roma, Italia**.

Luogo, 10 Giugno 2025

Il Fornitore (Firma Mario Rossi)

Il Cliente (ACME S.p.A.) (Firma Giovanni Bianchi)